



**REGIONE CALABRIA**  
**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE**  
**SETTORE Gestione Entrate**

## **DECRETO DELLA REGIONE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE,  
FORESTAZIONE E DIFESA DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021**

**01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI  
FORESTALI E CONTROLLI PSR**

*Numero Registro Dipartimento 86 del 04/06/2024*

**OGGETTO** Oggetto: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLE PMPF AL  
MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRENO UBICATO IN VIA IACOPO DEI  
FIORI DEL COMUNE DI GIZZERIA (CZ)" - NEI RIGUARDI IDROGEOLOGICI E FORESTALI  
- PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO UNIFAMILIARE CON ANNESSO LOCALE  
DI SERVIZIO - Catasto Terreni - Foglio di mappa n. 16 particella 468.

### **SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n.  
118/2011

Catanzaro 24/06/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

**Michele Stefanizzi**

(con firma digitale)

- rispettivamente la responsabilità del proponente, del progettista e del Direttore dei Lavori, e, in ogni caso, inficiano la validità del Decreto Nulla-Osta concesso;
2. Che l'U.O.A. Politiche della Montagna e Forestazione, ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori o di assegnare ulteriori prescrizioni, qualora, durante l'esecuzione degli stessi, per fattori imprevisi e imprevedibili, le modalità di lavorazione e le prescrizioni impartite con l'autorizzazione data, si manifestino insufficienti a prevenire i danni di cui all'art.1 del R.D.3267/23;

Nei casi di trasgressione accertata nonché nei casi di violazioni delle prescrizioni emanate che provochino danni all'assetto del territorio, la Regione Calabria può, ai sensi dell'art. 24 del R.D. 3267/23 imporre la rimessa in pristino dei luoghi o il loro riassetto secondo profili di equilibrio o, comunque, di sicurezza ovvero nei casi in cui l'intervento eseguito abbia causato i danni di cui all'art. 1 del medesimo testo di legge;

Per le infrazioni all'art.4 delle PMPF, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.1, comma a) della legge 9 ottobre 1967 n. 950, e, nel caso si verificano danni, ai sensi dell'art.24 e 26 del R.D. 3267/23.

**DI SUBORDINARE** l'efficacia durevole del presente provvedimento alle prescrizioni rubricate al prot. nr. 271102 del 17.04.2024 (Allegato 1), all'osservanza nella fase esecutiva, da parte del concessionario del provvedimento ed, altresì, da parte della Direzione dei Lavori, alle prescrizioni di cui sopra, nonché a quanto stabilito agli artt. 8, 9, 11, 14 comma 2, 56 e 57 delle PMPF;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto delle Regolamento UE 2016/679;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del regolamento UE 2016/679;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di GIZZERIA (CZ) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 14 comma 2 delle PMPF;

**DI NOTIFICARE**, per quanto di competenza, il presente provvedimento a:

- SUE Comune di Gizzeria (CZ)
- Comando Provinciale Carabinieri Forestale di Catanzaro Via Vinicio Cortese – 88100 Catanzaro - [fcz42735@pec.carabinieri.it](mailto:fcz42735@pec.carabinieri.it)
- Ing. Ottorino ROPPA – [ottorinoroppa@gmail.com](mailto:ottorinoroppa@gmail.com)

Avverso lo stesso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR della Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC ed, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso al Capo dello Stato.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Ida Corea**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**CONSOLATA LODDO**  
(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA  
DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021  
01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI  
FORESTALI E CONTROLLI PSR**

---

*Assunto il 04/06/2024*

*Numero Registro Dipartimento 86*

=====

**DECRETO DIRIGENZIALE**

**"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"**

**N°. 8953 DEL 25/06/2024**

**Settore Gestione Entrate**

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del  
D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore  
Dott.STEFANIZZI MICHELE**

(con firma digitale)

**Oggetto:** Oggetto: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLE PMPF AL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRENO UBICATO IN VIA IACOPO DEI FIORI DEL COMUNE DI GIZZERIA (CZ)- NEI RIGUARDI IDROGEOLOGICI E FORESTALI – PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO UNIFAMILIARE CON ANNESSO LOCALE DI SERVIZIO - Catasto Terreni - Foglio di mappa n. 16 particella 468.

Dichiarazione di conformità della copia Informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### VISTI

- il D.Lgs 04/06/1977 n.143 che ha disposto trasferimenti di competenza alle Regioni in materia di Agricoltura,Foreste,Forestazione e Vincolo Forestale;
- La Legge Regionale n.7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'Ordinamento della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale";
- la D.G.R. n. 2661 del 21/06/1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e del D.Lgs n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni";
- il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, relativo alle norme in materia di separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quello della gestione modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- La Legge Regionale n. 6 del 23/04/2021 con la quale: "l'Unità Operativa Autonoma "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo", al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati, è assimilata alle strutture dipartimentali";
- la Deliberazione n.253 del 09/06/2021 recante "Art.2Legge Regionale n.6 del 23 Aprile 2021. Adempimenti" con la quale la Giunta Regionale ha preso atto che " l'U.O.A. "Politiche della Montagna ,Foreste eForestazione, Difesa del Suolo",già istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, è stata assimilata, ,alle strutture dipartimentali;
- la Deliberazione n.665 del 14/12/2022 "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione regolamento regionale 20aprile2022 n.3ess mmii"
- la Deliberazione n.759 del 28/12/2023 recante : "Misure per garantire la funzionalità del Dipartimento Risorse Agroalimentari- Forestazione e dell'UOA Politiche della Montagna,Foreste,Forestazione e Difesa del Suolo – Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022 e ss.mm.ii. "con la quale la Giunta Regionale ha assegnato l'Ing. Domenico Maria PALLARIA all'UOA Politiche della Montagna,Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, per il relativo incarico di reggenza;
- D.P.G.R.n.103del28/12/2023conilqualeèstatoconferitol'incarico di Dirigente reggente dell'UOA "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo" all'Ing. Domenico Maria PALLARIA;
- la deliberazione n.297/2023,con la quale la Giunta Regionale ha assegnato la Dott.ssa Consolata LODDO all'UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo per il relativo incarico dirigenziale";
- il decreto n.9386del03/07/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore 1 "Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e controlli PSR" dell'UOA"Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo" alla Dott.ssa Consolata LODDO;
- l'atto Prot. N.179292 del 08/03/2024 con la quale la Dott.ssa Ida Corea è stata nominata Responsabile del procedimento, per la provincia di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone;
- la Legge Regionale n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la D.G.R. n .267/2008 recante: "assunzione da parte della Regione Calabria della delega, a suo tempo conferita al Corpo Forestale dello Stato, relativa alla gestione del vincolo idrogeologico";

### VISTI altresì

- La Legge Regionale n. 56 del 27 dicembre 2023, avente ad oggetto "Legge di Stabilità Regionale2024";
- LaLeggeRegionalen.57del27dicembre2023,aventeadoggetto"Bilancioidiprevisionefinanziariodella Regione Calabria pergli anni 2024-2026";
- LaD.G.R.n.779del28dicembre2023,documentotecniciodiaccompagnamentoalbilancioidi previsionefinanziariodellaRegioneCalabriaperglianni2024-2026(artt.11,39,c.10,D.Lgs.n.118-2011);
- LaD.G.R.n.780del28dicembre2023,"BilancioFinanziarioGestionaledellaRegioneCalabria" perglianni 2024-2026(artt.11 e39,c.10,D.Lgs.23.06.2011,n.118);

- IIR. D.30/12/1923 n. 3267 ed il R.D.16/05/1926 n. 1126;
- la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n.45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale";
- le P.M.P.F. allegata alla D.G.R. 12 maggio 2011 n. 218, modificate parzialmente con D.G.R. n.238 del 30 Maggio 2014;
- il Dec.Lgs.vo 03 Aprile 2018, n.34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Decreto Attuativo del T.U.F.F. del 06/08/2021 - Art.3;
- la L.R. del 04.08.2022 n.30 "Disposizioni in materia di Vincolo Idrogeologico" e ss.mm. ed li.;
- Il regolamento Forestale n. 4/2024

**PREMESSO che:**

- il Sig. Sandro CESARIO, ha prodotto istanza, protocollo RegCal 37583 del 19.01.24, per il rilascio parere favorevole nei riguardi idrogeologici e forestali per la realizzazione di un fabbricato unifamiliare con annesso locale di servizio in via Iacopo dei fiori del Comune di Gizzeria (CZ); distinta nel Catasto Terreni del Comune di Gizzeria al Foglio di mappa n. 16 particella 468, Pratica protocollo RegCal 37583 del 19.01.24. Pratica SUE 597 del 29.11.2023 protocollo 9374 del 30.11.2023.
- il terreno ricadente all'interno del confine di complesso vincolato, imposto ai sensi dell'art. 1 del R.D. dell'art. 1 R.D. 3267/23 del Comune di GIZZERIA (CZ), è risultato essere terreno saldo e, pertanto, l'istanza, unitamente al progetto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di GIZZERIA (CZ) dal 11.03.2024 al 26.03.2024, senza che siano intervenute opposizioni/osservazioni;

**VISTO**

- l'art. 14 delle P.M.P.F. approvate con D.G.R. n. 218 del 20/05/2011 e pubblicate sul BUR n. 12 del 01/07/2011;

**ATTESO CHE**

- l' Art. 102 del regolamento Forestale n. 4 del 23/04/2024 dispone *"Per i procedimenti amministrativi, avviati su istanza di parte ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le prescrizioni di massima e di polizia forestale, nonché il Regolamento per la gestione dei boschi governati a ceduo in Calabria 10 giugno 2015, n. 9"*.

**VISTO**

- il progetto redatto dall'Ing. Ottorino ROPPA, iscritto al n. 887 dell'Albo degli ingegneri della provincia di Catanzaro;

**VISTO**

- il parere paesaggistico favorevole rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Catanzaro PCZ-0008690 - del- 21/03/2024;

**CONSIDERATO che**

- per come disposto dall'art. 8, 9, 11, 14 e dall'art. 59 bis delle PMPF e ss.mm.ii., in vigore in Calabria, gli interventi di trasformazione dei terreni saldi, non coperti da bosco ad uso diverso da quello forestale, in terreni soggetti a periodica lavorazione, previa istruttoria favorevole della competente struttura, sono autorizzati dall'UOA Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo;
- agli effetti del comma 1 dell'art. 9 - Lavorazione dei terreni in zone acclivi - delle PMPF, si definiscono acclivi le aree con una pendenza media superiore al 30%;
- agli effetti del comma 1 dell'art. 8 - Dissodamento dei terreni nudi e saldi - delle PMPF, si definiscono saldi i pascoli, gli incolti e gli ex coltivi che da almeno 5 anni non sono sottoposti a ordinarie lavorazioni e sui quali è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, che presenta valori di estensione inferiori a quelli indicati all'art. 5, altresì che agli effetti del comma 2, le modalità cui occorre attenersi per effettuare il dissodamento degli stessi, per la successiva lavorazione agraria, nel rispetto delle norme di buona pratica agronomica e ambientale, devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque;

- agli effetti del comma 1 dell'art. 11 – Estrazione di pietrame, fermo restando il rispetto della vigente disciplina delle attività estrattive, nei terreni coltivati e nei pascoli montani, sono consentiti, nell'ambito delle lavorazioni del suolo e ai fini del miglioramento strutturale, la raccolta e il prelievo di pietrame affiorante in superficie, sia a mano sia con mezzi meccanici;

#### **RILEVATO che**

- Il Signor Cesario Sandro ha versato l'importo di 200,00 € per diritti di istruttoria e 29,24 € per diritti di segreteria, su cc n. 11047883 in data 13/12/2023, accertati con DDGn.20413/2023 giusto accertamento n. 7382/23 ;
- Il Professionista, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 25/2018 ha prodotto la dichiarazione sostitutiva con la quale ha attestato il pagamento per la prestazione professionale effettuata;
- Il Signor Cesario Sandro ha prodotto Autocertificazione Antimafia (art.89D.Lgs.159/2011) - Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) in cui ha dichiarato "ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. N. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTI** gli articoli 67 e 83 del D.Lgs 159/2011, poiché il presente provvedimento costituisce atto endoprocedimentale di un procedimento amministrativo avviato da altro ente, la documentazione per la verifica antimafia è a carico di quest'ultimo;

#### **VISTO**

- il verbale istruttorio protocollo RegCal n. 264445 del 15/04/2024;

#### **RITENUTO**

Dover applicare l'art 102 del regolamento Forestale n. 4/2024 " Norme transitorie "

#### **DATO ATTO che**

- il presente Decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative contenute nella Circolare del Dipartimento Segretariato Generale N. 196397 del 02 maggio 2023;
- il provvedimento è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Ida Corea, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio e procedimentale;

#### **DECRETA**

Per le motivazioni specificate in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ritenendosi, in questa parte, riportate e trascritte:

**DI AUTORIZZARE** nei soli riguardi forestali ed idrogeologici e con le prescrizioni di cui all' ALLEGATO 11 mutamento di destinazione d'uso di mq 3.700 del terreno, distinto nel Catasto Terreni del Comune di Gizzeria (CZ) al foglio di mappa n. 16 particella 468, sottoposto a vincolo idrogeologico, per LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO UNIFAMILIARE CON ANNESSO LOCALE DI SERVIZIO IN VIA IACOPO DEI FIORI - PRATICA Protocollo REGCAL 37583 DEL 19.01.24. PRATICA SUE 597 DEL 29.11.2023 Protocollo 9374 DEL 30.11.2023, così come raffigurato negli elaborati progettuali;

IL RILASCIO DI PARERE FAVOREVOLE, per quanto di competenza per la realizzazione di un fabbricato unifamiliare in via Iacopo dei fiori con annesso locale di servizio;

Il presente parere favorevole è subordinato al rispetto, da parte del proponente nonché da parte della DD.LL. di modalità di esecuzione dei lavori idonei ad evitare che, per effetto delle forme di utilizzazione, i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, possano con danno pubblico, subire la loro denudazione, perdere la loro stabilità e/o provocare il perturbamento del regime delle acque e , dovranno essere usati tutti gli accorgimenti utili a prevenire franamenti, aggrottamenti, ed accumuli di materiale di risulta;

#### **DI STABILIRE**

1. Che ogni difformità o dichiarazione mendace, qualora presenti nella documentazione e negli elaborati tecnici presentati, altresì la violazione, nella fase esecutiva, delle prescrizioni impartite, implicano,

## ALLEGATO 1

- I lavori dovranno essere eseguiti in totale conformità alla domanda ed agli elaborati progettuali presentati;
- Subordina l'efficacia durevole del presente provvedimento all'osservanza, nella fase esecutiva, da parte del concessionario del provvedimento ed altresì, da parte della Direzione dei Lavori, delle prescrizioni appresso specificate e di cui ai susseguenti Capi, nonché di quanto stabilito agli artt. 8, 9, 11, 56 e 57 delle PMPF
- Prima di dare inizio alle attività assentite, il concessionario ovvero il Direttore dei Lavori deve provvedere a far materializzare sul terreno, mediante apposizione di termini lapidei, i confini delle aree interessate da trasformazione per come delimitati nella cartografia catastale di progetto, allegata «Ortofoto, Mappa catastale, Documentazione fotografica» e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, con obbligo di non rimuovere i picchetti stessi.
- I terreni devono essere coltivati rispettando le norme delle buone conduzioni agronomiche ed ambientali, onde evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23, alle proprietà vicine e per assicurare la regimazione delle acque meteoriche, la salvaguardia della stabilità dei versanti e la conservazione del suolo, secondo i criteri di buona pratica agronomica (Ministero delle Politiche agricole e Forestali D.M. del 19 aprile 1999 – GU 102 del 04/05/1999 S.O. n. 86).
- Per come disposto al comma 1 dell'art. 8 delle PMPF, Dissodamento dei terreni nudi e saldi che da almeno cinque anni non sono sottoposti a ordinarie lavorazioni e sui quali si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva o arborea, che presenta valori di estensione inferiori a quelli indicati all'art. 5, per effettuare il dissodamento e la successiva lavorazione agraria, degli stessi, occorre attenersi alle norme di buona pratica agronomica e ambientale, che devono riguardare in particolare la profondità massima di lavorazione, e le eventuali opere di sostegno e le modalità di sgrondo delle acque.
- La vegetazione preesistente deve essere tagliata ed allontanata o cippata prima della lavorazione del terreno altresì per appezzamenti isolati, distanti più di 100 m da superfici boscate, è fatto obbligo di salvaguardare o costituire ex novo, con impiego di specie arbustive e piccoli alberi autoctoni, una fascia perimetrale larga non meno di 3 metri con funzione di siepe.
- Nelle zone acclivi, con pendenza media superiore al 30%, la profondità massima non deve essere maggiore di 80 cm, il terreno deve rimanere saldo per una fascia di almeno due metri di larghezza, fatte salve comunque le norme di pulizia idraulica, su ambo i lati di scarpate stradali, argine dei fossi e dei corsi d'acqua, calanchi, incisioni naturali da cui possono verificarsi o innestarsi fenomeni di dissesto.
- Dopo ogni lavorazione del terreno deve essere realizzata una adeguata rete di canali di scolo per convogliare le acque di scorrimento superficiale verso impluvi naturali in modo di evitare fenomeni di ristagno di acqua o di erosione dei terreni ed impedire danni a terreni limitrofi e infrastrutture pubbliche e private. Tale rete di canali deve essere mantenuta in efficienza funzionale fino alla successiva lavorazione.
- Nel rispetto della buona pratica agronomica ed ambientale vanno mantenuti integri e funzionali i terrazzamenti, i ciglionamenti, i muri di contenimento a secco, nonché ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria.
- Nell'ambito della lavorazione del suolo, e al fine del miglioramento strutturale dello stesso è consentita la raccolta e il prelievo di pietrame affiorante in superficie, che deve essere reimpiegato per la costruzione, il ripristino e il restauro di strutture aziendali in pietra, muretti a secco, drenaggi vespai ed altre opere di sistemazione dei terreni o dei corsi d'acqua ove questi interessano l'azienda. Nelle more del reimpiego, il pietrame raccolto va concentrato in piccoli cumuli sparsi sulla superficie del terreno in appositi piazzali, in aree prive di vegetazione e sistemati in modo tale che

sia impedito il loro movimento verso valle. Non è consentita l'estrazione di massi che modifichino significativamente l'aspetto morfologico del terreno.

- Allo scopo di mantenere integri gli elementi caratteristici del paesaggio, sono vietati i movimenti di terra (livellamenti) in grado di determinare un danno irreversibile alla risorsa suolo e alla sua tipicità. L'asportazione dell'orizzonte fertile e l'affioramento del substrato geologico a seguito di livellamento costituiscono un danno irreversibile alla risorsa suolo.
- E' fatto divieto di danneggiare e/o eliminare la vegetazione arborea e arbustiva di origine forestale esistente nell'intorno dell'area di intervento costituente bosco, così come definito all'art. 2, comma 6 del D. Lgs 227/2001, e all'art. 4, comma 2 della legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45, altresì bosco di neoformazione di cui all'art. 5, comma 1 delle PMPF, tutelato per legge, mentre, agli effetti del combinato disposto artt. 56 e 57 delle PMPF, è consentito il taglio dei cespugli e degli arbusti che non costituiscono bosco, macchia mediterranea e garighe montane.
- Tanto fatti salvi i diritti di terzi che devono essere salvaguardati, riservati e rispettati o quanto possa essere disposto da altri organismi tecnici o amministrativi dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune. L'esecuzione delle attività di cui alla proposta progettuale, quindi, è vincolata all'ottenimento preventivo da parte del concessionario di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi e assensi comunque denominati, semmai necessari, specificatamente in materia paesaggistica ed ambientale.